

# Statuti

## Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura

2022

### I. Scopo e principi

#### Art. 1 Nome et sede

<sup>1</sup> «Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura» è un'associazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 60 sgg. del Codice civile svizzero.

<sup>2</sup> La sua sede è nello stesso luogo del Segretariato generale Pro Natura.

#### Art. 2 Obiettivi

Mossa da rispetto per la natura e consapevole della responsabilità dell'essere umano nei suoi confronti, Pro Natura si dedica alla salvaguardia delle basi naturali della vita. Allo scopo, persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

- a) proteggere la natura al fine di conservare e favorire la biodiversità;
- b) proteggere il paesaggio al fine di conservare e favorire le caratteristiche specifiche di ogni regione;
- c) proteggere l'ambiente con lo scopo di migliorare e preservare la qualità delle basi naturali della vita, come il suolo, l'aria e l'acqua, dagli effetti nocivi delle attività umane;
- d) agire per modificare il rapporto dell'essere umano con la natura affinché divenga armonioso.

#### Art. 3 Compiti

Per il conseguimento degli scopi prefissati, Pro Natura si dedica principalmente ai compiti seguenti:

- a) intervento nei settori privato, economico e pubblico per promuovere il rispetto della natura;
- b) informazione dei membri e dell'opinione pubblica su temi relativi alla tutela della natura e dell'ambiente;
- c) partecipazione attiva alla promozione della consapevolezza ambientale e di un comportamento rispettoso dell'ambiente in seno a tutti gli individui, tutte le cerchie della popolazione e tutte le fasce d'età, in particolare giovani;

- d) creazione di riserve naturali quali elementi di una rete di zone protette e loro gestione esemplare, nonché partecipazione a parchi nazionali, parchi naturali regionali e altre grandi riserve naturali;
- e) sviluppo e partecipazione all'attuazione di programmi per la tutela e la promozione di habitat e specie;
- f) coinvolgimento in questioni e procedure politiche con effetti sulla natura, sul paesaggio o sull'ambiente;
- g) esame critico, influenzamento ed eventualmente prevenzione (tra l'altro, esercitando il diritto di ricorso) di potenziali interventi sulla natura e sul paesaggio, e dei carichi sull'ambiente;
- h) da un lato cooperazione attiva con le sezioni e dall'altro con le organizzazioni che perseguono scopi analoghi, le autorità, gli istituti superiori e di ricerca;
- i) sviluppo di contatti con organizzazioni estere e internazionali che perseguono obiettivi analoghi, e sostegno appropriato alle loro attività.

#### **Art. 4 Buona conduzione dell'associazione**

<sup>1</sup> L'associazione centrale e le sezioni assicurano una conduzione, un controllo e una comunicazione responsabili. Si impegnano a rispettare i principi della conduzione d'impresa (*corporate governance*) vigenti per le organizzazioni senza scopo di lucro, in particolare la trasparenza, la separazione dei poteri e la difesa degli interessi dei membri, dei/delle donatori/trici, dei/delle collaboratori/trici, nonché dei/delle volontari/volontarie.

<sup>2</sup> In tutte le loro attività vegliano affinché i diritti e l'integrità personale di impiegati/e e volontari/volontarie siano rispettati. In materia, l'associazione centrale ha il diritto di controllare le sezioni e di impartire loro istruzioni.

<sup>3</sup> Curano la diversità linguistica e culturale.

<sup>4</sup> Promuovono l'uguaglianza di genere.

#### **Art. 5 Finanze**

<sup>1</sup> Le risorse finanziarie di Pro Natura sono costituite da:

- a) le quote sociali;
- b) il reddito del patrimonio sociale;
- c) il ricavato di collette e campagne;
- d) le elargizioni dai privati (persone fisiche e giuridiche) ed enti pubblici;
- e) il ricavato dall'offerta di prestazioni di servizio.

<sup>2</sup> L'associazione centrale stabilisce l'ammontare delle quote sociali e la parte annua spettante alle sezioni. Incassa i contributi e versa alle sezioni la loro parte nonché le elargizioni volontarie a loro destinate.

#### **Art. 6 Responsabilità**

L'associazione centrale risponde con il suo patrimonio unicamente dei propri obblighi, non di quelli delle sezioni. Le sezioni rispondono con il loro patrimonio dei loro obblighi, non di quelli dell'associazione centrale. È esclusa la responsabilità individuale dei membri.

## II. Sezioni

### Art. 7 Principio

<sup>1</sup> Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura è un'associazione centrale suddivisa in sezioni che comprendono il territorio di uno o più Cantoni. Le sezioni perseguono gli scopi di Pro Natura nella regione di loro competenza e curano le relazioni con i propri membri.

<sup>2</sup> Per il perseguimento dei propri obiettivi, ogni sezione si organizza come un'associazione indipendente. Le sezioni utilizzano il simbolo e l'identità visiva di Pro Natura e portano il nome «Pro Natura», di norma seguito dal nome del loro Cantone e dal loro vecchio nome.

<sup>3</sup> Nel quadro della buona conduzione dell'associazione, le sezioni adempiono sostanzialmente da sole ai propri compiti e non li trasferiscono a società alla testa di imprese commerciali o a fondazioni.

### Art. 8 Riconoscimento

Il riconoscimento delle sezioni e l'approvazione degli statuti e delle modifiche degli stessi sono di competenza del Consiglio dei delegati.

### Art. 9 Collaborazione

<sup>1</sup> Le sezioni operano in stretta collaborazione con l'associazione centrale e le altre sezioni, in particolare per quanto riguarda le riserve naturali, la protezione della natura sul campo e sul piano politico, l'informazione al pubblico, nonché l'educazione ambientale. Esse cercano la collaborazione con organizzazioni aventi obiettivi analoghi.

<sup>2</sup> I rapporti e la collaborazione tra l'associazione centrale e le sezioni sono definiti nei presenti statuti e nei regolamenti emanati dal Consiglio dei delegati. In merito alle rispettive competenze decide il Consiglio dei delegati.

<sup>3</sup> Le sezioni e l'associazione centrale si informano reciprocamente e tempestivamente in merito a tutte le questioni importanti.

<sup>4</sup> Il Consiglio dei delegati disciplina in un regolamento la gestione dei conflitti tra una sezione e l'associazione centrale.

### Art. 10 Finanze

Le sezioni non riscuotono quote sociali proprie, ma ricevono dall'associazione centrale la loro parte annua secondo decisione del Consiglio dei delegati.

### Art. 11 Opposizioni nel quadro del diritto di ricorso delle associazioni

Le sezioni sono abilitate a fare opposizione in generale nell'ambito locale d'attività.

### Art. 12 Scioglimento

In caso di scioglimento di una sezione, il suo patrimonio e i suoi diritti sulle riserve naturali passano all'associazione centrale, che utilizza il patrimonio per le attività di tutela della natura nella regione di quella sezione, possibilmente mediante la fondazione di una nuova sezione.

### **III. Membri**

#### **Art. 13 Principio**

Possono far parte di Pro Natura persone fisiche e giuridiche. Aderendo a Pro Natura, ne riconoscono gli obiettivi.

#### **Art. 14 Appartenenza a una sezione**

<sup>1</sup> Un membro dell'associazione centrale è contemporaneamente anche membro di una sezione, di regola quella del suo Cantone di domicilio, e viceversa.

<sup>2</sup> I membri domiciliati all'estero scelgono la sezione di appartenenza.

#### **Art. 15 Adesione**

L'adesione avviene per iscritto e diventa effettiva con l'iscrizione nel registro dei membri. L'adesione può essere respinta su decisione della sezione.

#### **Art. 16 Estinzione dell'adesione**

L'adesione si estingue con la disdetta, l'espulsione o il decesso, o in caso di scioglimento della persona giuridica.

#### **Art. 17 Categorie di membri**

<sup>1</sup> Esistono le seguenti categorie di membri:

- a) membri individuali
- b) famiglie
- c) membri collettivi
- d) soci onorari

<sup>2</sup> Il Consiglio dei delegati può definire sottocategorie.

<sup>3</sup> Il Consiglio dei delegati fissa l'ammontare delle quote per le singole categorie e sottocategorie, che in linea di principio vanno versate per anno civile.

#### **Art. 18 Membri individuali**

Sono membri individuali tutte le persone fisiche. Chi versa almeno 30 quote annue in un'unica volta diventa membro a vita.

#### **Art. 19 Famiglie**

L'adesione di una famiglia comprende tutte le persone conviventi nella stessa economia domestica.

#### **Art. 20 Membri collettivi**

Sono membri collettivi le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico.

#### **Art. 21 Soci onorari**

Su proposta del Comitato centrale, il Consiglio dei delegati può nominare soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte nella protezione della natura. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote.

## **Art. 22 Espulsione**

<sup>1</sup> Il Comitato centrale può, dopo audizione o su domanda della sezione, espellere un membro che agisce contro gli interessi di Pro Natura.

<sup>2</sup> Contro la decisione di espulsione, alla sezione è data facoltà di ricorso presso il Consiglio dei delegati giusta l'art. 43.

## **Art. 23 Diritto di voto e di elezione**

<sup>1</sup> Tutti i membri hanno diritto di voto e di elezione in seno alla propria sezione. Ogni membro ha un voto. Le categorie di membri che includono più di una persona detengono un unico diritto di voto e di elezione. Le sezioni possono stabilire un'età minima.

<sup>2</sup> Nell'associazione centrale esiste un diritto di voto solo in caso di decisione riguardante lo scioglimento della stessa associazione centrale in conformità alla procedura prevista dall'art. 50.

## **Art. 24 Diritto di partecipazione**

Nell'associazione centrale esiste un diritto di partecipazione indiretto dei membri attraverso i/le delegati/e e gli organi sezionali.

# **IV. Organizzazione**

## **Art. 25 Organi**

<sup>1</sup> Gli organi dell'associazione centrale sono:

- a) il Consiglio dei delegati
- b) il Comitato centrale
- c) l'Organo di controllo

<sup>2</sup> Il Comitato centrale dispone di un Segretariato generale.

## **Art. 26 Durata del mandato**

<sup>1</sup> Il Consiglio dei delegati e il Comitato centrale vengono eletti per un mandato di quattro anni. Le nomine sostitutive sono valide fino alla fine del periodo in corso. Gli organi sono rieleggibili.

<sup>2</sup> I membri del Comitato centrale possono restare in carica al massimo per tre mandati. Eccezioni sono possibili su richiesta motivata del membro in questione.

<sup>3</sup> L'Organo di controllo è eletto per tre anni. Una rielezione immediata è possibile per un massimo di altri tre anni.

## **Art. 27 Incompatibilità**

<sup>1</sup> Gli/le impiegati/e dell'associazione centrale e delle sezioni non possono essere eletti/e in uno degli organi di cui all'art. 25 cpv. 1.

<sup>2</sup> Un membro di uno degli organi di cui all'art. 25 cpv. 1 non può essere membro di un altro degli organi di cui all'art. 25 cpv. 1.

## **Art. 28 Conflitti d'interessi**

I membri degli organi comunicano i loro legami d'interesse rilevanti per l'attività del Comitato centrale o delle sezioni. Si ricusano se essi stessi o una persona fisica o giuridica a loro vicina è toccata o coinvolta da una delle questioni trattate.

## **A. Consiglio dei delegati**

### **Art. 29 Composizione**

<sup>1</sup> Il Consiglio dei delegati è composto dai/dalle delegati/e delle sezioni. I membri del Comitato centrale hanno voto consultivo.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei delegati è composto da 50 membri. Ogni sezione ha diritto ad almeno un/a delegato/a. I seggi restanti sono ripartiti in funzione del numero di membri. La base di calcolo è costituita dalla media del numero di membri delle sezioni il 1° gennaio dei tre anni precedenti e dell'anno in corso. Le categorie di membri che includono più di una persona contano come un unico membro. Il numero di delegati/e per sezione è ricalcolato al termine di ogni mandato quadriennale giusta l'art. 26 cpv. 1.

### **Art. 30 Elezione**

I/le delegati/e vengono eletti/e dalla loro sezione. Le sezioni possono nominare supplenti fissi/e.

### **Art. 31 Compiti**

Il Consiglio dei delegati è l'organo supremo dell'associazione centrale. I suoi compiti sono:

- a) la modifica degli statuti;
- b) la discussione e l'approvazione del piano direttore di Pro Natura e di altri documenti di base;
- c) l'elezione del Comitato centrale e del/la presidente;
- d) l'elezione dell'Organo di controllo;
- e) l'approvazione del rapporto annuo e dei conti annui;
- f) lo scarico del Comitato e dell'Organo di controllo;
- g) la determinazione delle quote dei membri e delle parti delle sezioni;
- h) l'approvazione del preventivo e le decisioni relative ai crediti supplementari;
- i) l'esercizio dei diritti popolari a livello federale: la promozione e il sostegno di iniziative popolari o la raccolta di firme in loro favore, il lancio di referendum, l'adozione di raccomandazioni di voto su oggetti in votazione o in caso di elezioni;
- j) il riconoscimento delle sezioni e l'approvazione degli statuti delle sezioni;
- k) la decisione in merito alle proposte delle sezioni;
- l) la nomina dei soci onorari;
- m) la decisione sui ricorsi contro le deliberazioni del Comitato centrale e le questioni di competenza giusta l'art. 9.

### **Art. 32 Convocazione**

<sup>1</sup> Il Consiglio dei delegati si riunisce secondo necessità, ma in ogni caso almeno due volte all'anno. Le riunioni sono convocate dal Comitato centrale che fissa la località, la data delle sedute e l'ordine del giorno con le proposte.

<sup>2</sup> Con domanda scritta e motivata, cinque sezioni o un quinto dei/delle delegati/e possono esigere la convocazione di una riunione che deve avere luogo entro due mesi dall'inoltro della domanda.

<sup>3</sup> Le spese dei/delle delegati/e sono a carico delle sezioni.

### **Art. 33 Presidenza**

Le deliberazioni del Consiglio dei delegati sono dirette dal/la presidente o da un/una vicepresidente. Il Consiglio dei delegati può designare con una maggioranza di due terzi dei/delle votanti un/una presidente del giorno.

### **Art. 34 Procedura**

<sup>1</sup> Ciascun/a delegato/a presente ha un voto. Salvo la riserva giusta l'art. 35, in votazione decide la maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Le astensioni e i voti nulli non sono considerati. A parità di voti decide il/la presidente.

<sup>2</sup> Per le elezioni, vale la maggioranza assoluta al primo turno, in quelli successivi la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Le astensioni e i voti nulli non sono considerati. A parità di voti si decide per estrazione a sorte.

<sup>3</sup> Di regola, le votazioni e le elezioni si svolgono per alzata di mano. Con l'approvazione di almeno un quarto dei votanti di una richiesta in tal senso, dev'essere adottato lo scrutinio segreto.

<sup>4</sup> Le questioni urgenti possono essere messe all'ordine del giorno con una maggioranza di due terzi dei votanti.

<sup>5</sup> I delegati rappresentano il parere della loro sezione e votano nell'interesse della propria sezione.

### **Art. 35 Maggioranza qualificata**

In merito al lancio di iniziative popolari e di referendum ai sensi dell'art. 31 lett. i, alla modifica degli statuti giusta l'art. 31 lett. a, nonché lo scioglimento dell'associazione centrale giusta l'art. 50 cpv.1, il Consiglio dei delegati decide con una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi. Le astensioni e i voti nulli non sono considerati.

### **Art. 36 Regolamento interno**

Il Consiglio dei delegati disciplina gli ulteriori dettagli della sua organizzazione in un regolamento.

## **B. Comitato centrale**

### **Art. 37 Composizione**

Il comitato centrale è composto da 8-11 membri.

### **Art. 38 Elezione**

<sup>1</sup> Il/la presidente e gli altri membri del Comitato centrale vengono eletti dal Consiglio dei delegati.

<sup>2</sup> Il Comitato centrale si costituisce da sé.

### **Art. 39 Compiti**

<sup>1</sup> Il Comitato centrale è l'organo direttivo supremo dell'associazione centrale. Ad esso compete l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei delegati. Detiene la responsabilità complessiva per l'associazione centrale, in particolare per le sue attività. È responsabile al cospetto del Consiglio dei delegati.

<sup>2</sup> Al Comitato centrale spettano tutti i compiti sociali che non sono per statuto di competenza di un altro organo dell'associazione. In particolare, i suoi compiti sono:

- a) la definizione dell'orientamento strategico;
- b) l'approvazione del rapporto annuo e dei conti annui all'attenzione del Comitato dei delegati;
- c) la definizione dei principi per la gestione delle finanze, della contabilità e del controllo;
- d) la determinazione del programma annuo e del preventivo dettagliato nel quadro delle deliberazioni del Consiglio dei delegati;
- e) le decisioni sulle spese nella misura in cui rientrano nel preventivo o sono coperte dai mezzi a destinazione vincolata;
- f) la preparazione e la convocazione delle sedute del Consiglio dei delegati;
- g) le prese di posizione su questioni politiche d'attualità e i pareri espressi in sede di consultazioni nel quadro di decisioni di principio del Consiglio dei delegati;
- h) l'inoltro di ricorsi e di opposizioni;
- i) la designazione dei membri delle commissioni per compiti speciali e dei delegati in commissioni, consigli di fondazione ecc.;
- j) l'acquisto e la vendita di terreni, e l'esecuzione di altre transazioni fondiarie;
- k) l'accettazione di impegni per zone protette, lasciti e doni;
- l) l'amministrazione del patrimonio;
- m) la definizione del sistema di stipendi per il Segretariato generale Pro Natura e le sezioni, la determinazione dell'organico del Segretariato generale Pro Natura, la scelta dei membri della direzione del Segretariato generale Pro Natura;
- n) l'emanazione di regolamenti.

### **Art. 40 Regolamento interno**

Il Comitato centrale disciplina gli ulteriori dettagli della propria organizzazione in un regolamento interno, il quale può prevedere che alcuni compiti siano delegati a una commissione, a uno dei suoi membri o al Segretariato generale Pro Natura.

#### **Art. 41 Firma**

L'associazione centrale si impegna giuridicamente nei confronti di terzi soltanto con firma collettiva. Il diritto di firma collettiva a due è conferito al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e al/alla direttore/direttrice. In caso d'impedimento, al posto del/la direttore/direttrice può firmare un/a supplente designato/a dal Comitato centrale. Il Comitato centrale può conferire il diritto di firma ad altri membri del Comitato centrale e ad altri/e impiegati/e.

#### **Art. 42 Attività a titolo benevolo**

<sup>1</sup> I membri del Comitato centrale e di eventuali comitati e commissioni in linea di principio svolgono la loro attività a titolo benevolo. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in base al regolamento delle spese.

<sup>2</sup> Ai membri del Comitato centrale può essere corrisposta una remunerazione moderata per impegni particolarmente onerosi in termini di tempo.

<sup>3</sup> Per mandati straordinari, a tempo determinato e riferiti a progetti, un'eventuale remunerazione può essere versata solo per progetto.

<sup>4</sup> Il Comitato centrale disciplina i dettagli.

#### **Art. 43 Ricorsi**

Contro le decisioni del Comitato centrale, è ammesso il ricorso da parte della sezione direttamente interessata a condizione che sia presentato con motivazione scritta ed entro il termine di 30 giorni dall'intimazione del verbale. I ricorsi hanno effetto sospensivo. In casi urgenti, il Comitato centrale può revocare l'effetto sospensivo. Sui ricorsi decide il Consiglio dei delegati.

### **C. Organo di controllo**

#### **Art. 44 Nomina**

Il Consiglio dei delegati nomina una società fiduciaria quale Organo di controllo.

#### **Art. 45 Compiti**

L'Organo di controllo verifica i conti annui. Esso presenta al Consiglio dei delegati un rapporto scritto.

## **V. Segretariato generale Pro Natura**

#### **Art. 46 Compiti**

Per l'adempimento dei suoi compiti, il Comitato centrale dispone di un segretariato generale professionale che tutela gli interessi dell'associazione centrale verso l'esterno e ne coordina le attività all'interno di Pro Natura. Raccoglie tutti gli elementi necessari per preparare le decisioni ed esegue le deliberazioni degli organi dell'associazione centrale. È responsabile per l'amministrazione e la contabilità.

#### **Art. 47 Competenze**

Le competenze del Segretariato generale Pro Natura sono stabilite dal Comitato centrale in un regolamento.

#### **Art. 48 Il/la direttore/direttrice Pro Natura**

Il/la direttore/direttrice dirige il Segretariato generale Pro Natura. Ha voto consultivo all'interno degli organi dell'associazione centrale (eccetto l'Organo di controllo).

### **VI. Procedure particolari**

#### **Art. 49 Revisione degli statuti**

Un'istanza di modifica degli statuti può essere presentata dal Comitato centrale, da cinque sezioni o da un quinto dei delegati. In merito all'istanza decide il Consiglio dei delegati. Per la procedura fa stato l'art. 35.

#### **Art. 50 Scioglimento**

<sup>1</sup> In merito allo scioglimento dell'associazione centrale, decide il Consiglio dei delegati sottoponendo la proposta a tutti i membri. Per la procedura fanno stato gli artt. 35 e 49.

<sup>2</sup> La proposta del Consiglio dei delegati è sottoposta a votazione scritta. Hanno diritto di voto tutti i membri con almeno 16 anni di età. Le categorie di membri che includono più di una persona detengono un unico voto. La decisione di scioglimento dell'associazione richiede una maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi. Le astensioni e i voti nulli non sono considerati. Il Comitato centrale è incaricato dell'attuazione della procedura.

#### **Art. 51 Liquidazione**

In caso di scioglimento dell'associazione, il Comitato centrale è incaricato della liquidazione dei beni e si assicura che il patrimonio dell'associazione centrale sia destinato a fini di tutela della natura ai sensi degli artt. 2 e 3. Qualora nessun'altra persona giuridica con sede in Svizzera esentata dalle imposte perché di pubblica utilità o senza scopo di lucro fosse in grado di assumere questo impegno, i beni saranno rimessi alla Confederazione svizzera con il medesimo vincolo di destinazione. Il Comitato centrale trasferisce i diritti sulle zone protette alle rispettive sezioni nella misura in cui queste continueranno a esistere come associazioni indipendenti oppure a un'organizzazione con obiettivi analoghi esentata dalle imposte o, se non fosse possibile, alla Confederazione svizzera.

### **VII. Disposizioni finali**

#### **Art. 52 Entrata in vigore**

I presenti statuti sono stati approvati dal Consiglio dei delegati il 4 dicembre 2021 ed entrano in vigore il 1° luglio 2022. Essi sostituiscono quelli del 30 maggio 1987 / 5 giugno 1993 / 5 giugno 1994 / 7 dicembre 1996.

### **Art. 53 Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> Il prossimo mandato del Consiglio dei delegati e del Comitato centrale giusta l'art. 26 va dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2026.

<sup>2</sup> Il prossimo mandato dell'Organo di controllo giusta l'art. 26 va dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.

<sup>3</sup> Il numero di membri del Consiglio dei delegati fissato a 50 giusta l'art. 29 cpv. 2 diventerà effettivo il 1° luglio 2022. Per la definizione del numero dei/delle delegati/e fa stato l'effettivo medio delle sezioni il 1° gennaio di ogni anno del mandato 2019-2022.

Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura

La presidente  
Ursula Schneider Schüttel

Il direttore  
Urs Leugger-Eggimann